

Il Sindaco propone l'adozione del seguente deliberato avente per oggetto:

“Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2013”-

Premesso che:

- a) in attuazione della Legge n°42 in data 05/05/2009, con il D.to Lgs. n°23 in data 14/03/2011 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ;
- b) gli Artt. n°8 e 9 del suddetto D.to Lgs. n°23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati ;
- c) l'Art. n°13 del D.to L. n°201 in data 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n°214 in data 22/12/2011 con due anni di anticipo rispetto al termine contemplato dal decreto sul federalismo municipale, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria ;

Tenuto conto che la suddetta Imposta I.M.U. sperimentale è disciplinata dal sopraccitato Art. n°13 del D.to L. n°201 in data 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n°214 in data 22/12/2011, oltrechè dagli articoli 8 e 9 del D.to Lgs. n°23 in data 14/03/2011 in quanto compatibili nonchè dalle disposizioni del D.to Lgs. n°504 in data 30/12/1992, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme suseposte ;

Vista la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:

- l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;
- è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;
- da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art.13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011) per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°6 in data 29/06/2012 con cui si è approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.)";

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini anche dell'approvazione successiva del bilancio di previsione ;

Premesso che risultano essere esenti dall'applicazione dell'I.M.U. gli immobili posseduti ed adibiti direttamente ad attività di:

- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive ;
- di cui alla Legge n°222 in data 20/05/1985 a fini religiosi o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana ;
- Associazioni ONLUS ;

Considerato che risultano essere oggetto di applicazione dell'aliquota ridotta dell'I.M.U. gli immobili adibiti ad attività di:

- del 50% gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati né utilizzabili e privi degli allacciamenti energetici, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ;

Osservato che risultano essere oggetto di applicazione dell'aliquota I.M.U. con relativa applicazione della detrazione per abitazione principale gli immobili:

- posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti né locata né utilizzato od occupato a qualsiasi titolo, anche occasionalmente e/o gratuitamente da alcuna persona, neppure se familiari ;
- posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano ed iscritti all'anagrafe AIRE del Comune, a condizione che non risultino locati né utilizzati od occupati, anche occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari ;
- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e/o dal Comune per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica: il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato;

Visto l'art. 10 comma 4 – quater della Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8/4/2013 n. 35 che differisce al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2013;

Verificato lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 che, in rapporto all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, prevede il reperimento di risorse economiche per mezzo dell'I.M.U. pari ad € 370.350,00= al fine di una soddisfacente copertura delle esigenze del territorio e della collettività ;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'I.M.U. :

Immobile	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze	4,0
Altri immobili e terreni edificabili	8,6
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di ultimazione dei lavori	4,0

Valutato altresì che si possano introdurre le seguenti detrazioni di base dell'I.M.U. :

Detrazione	Importo in Euro
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00= (rapportati al periodo annuale di effettivo utilizzo)
Detrazione figli fino a 26 anni (massimo complessivo € 400,00=)	€ 50,00=per ciascun figlio

Visto il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n°267 in data 18/08/2000 e s. m. ed i. (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

- 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. per l'anno 2013:

Immobile	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze	4,0
Altri immobili e terreni edificabili	8,6
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di ultimazione dei lavori	4,0

- 2) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U per l'anno 2013:

Detrazione	Importo in Euro
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00= (rapportati al periodo annuale di effettivo utilizzo)
Detrazione figli fino a 26 anni (massimo complessivo €. 400,00=)	€. 50,00= per ciascun figlio

- 3) di applicare l'aliquota I.M.U. con relativa applicazione della detrazione per abitazione principale agli immobili :
- posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti né locata né utilizzato od occupato a qualsiasi titolo, anche occasionalmente e/o gratuitamente da alcuna persona, neppure se familiari ;
 - posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano ed iscritti all'anagrafe AIRE del Comune, a condizione che non risultino locati né utilizzati od occupati, anche occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari ;
 - appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e/o dal Comune per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica : il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato ;
- 4) di applicare l'aliquota ridotta dell'I.M.U. al 50% agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati né utilizzabili e privi degli allacciamenti energetici, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ;
- 5) di stimare in €. 370.350,00= il gettito complessivo dell'I.M.U. per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate precisando che tale risorsa è allocata al Capitolo 1.01.1015 del bilancio per l'esercizio dell'anno corrente - Gestione Competenza ;
- 6) di prevedere idoneo capitolo nella parte spesa per il versamento allo Stato degli importi eccedenti quanto previsto dal comma 380 lett. b) della Legge n. 228/2012 e s.m.i.
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze così come previsto dall'Art. n°13, comma 15, della Legge n. 214 in data 22/12/2011 così come modificato dalla lettera b) comma 4 articolo 10 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso atto della proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. n°49 del D.to Lgs n°267 in data 18/08/2000 e s. m. ed i. (T.U.E.L.);

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Marocco Dr. Pierluigi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione enunciata dal Sindaco;

Dopo ampia ed esauriente discussione tra i Consiglieri tutti;

Preso atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e proposizione la proposta di deliberazione espressa dal Sindaco riferita all'approvazione del “ Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2013”